

Introduzione



Questo lavoro raccoglie ed analizza i casi di falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)¹; il periodo in questione presenta infatti, a tale riguardo, elementi di grande rilevanza.

Il fenomeno pare addirittura, come osserva Moreau, «un des traits frappants de la vie politique, judiciaire et administrative de la Rome de cette époque»: ben noto è l'impegno del questore Marco Porcio Catone nel riportare ordine e legalità nell'*aerarium*, altrettanto note sono le lamentele di Cicerone sugli arbitrii degli *apparitores* dei magistrati, unici custodi delle leggi².

Per poter procedere ad un'analisi di questo tipo, basata per forza di cose sulle notizie e, in molti casi, sulle accuse di manipolazione documentaria presenti nelle fonti antiche, si rivela innanzitutto necessario delimitare in maniera rigorosa l'ambito della ricerca.

Si dovrà pertanto chiarire cosa abbiamo inteso per 'documento pubblico' e per 'falsificazione documentaria', tentare di definire l'atteggiamento nei confronti della

1 La scelta di tale arco cronologico è determinata dal rafforzamento dell'interesse per le pratiche archivistiche in età graccana (MOATTI, *Raison*, 127; cfr. App. *BCI* 18,73-77; GABBA, *Mémoire*, 355-356) e del mutamento radicale avvenuto, a partire dal 27 a.C., nelle strutture amministrative di Roma (cfr. D.C. LIII 19).

2 MOREAU, *Falsification*, 145; sull'operato di Catone vd. *infra*, n° 15; Cic. *leg.* III 20,46: ... *Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt quas apparitores nostri volunt: a librariis petimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες crea<ba>ntur, nec ei solum litteras (nam id quidem etiam apud maiores nostros erat), sed etiam facta hominum observabant, ad legesque revocabant*, 20,48: ... *Nam ut modo a te dictum est leges a librariis peti, sic animadverto <ple>rosque in magistratibus ignoratione iuris sui tantum sapere quantum apparitores velint*. ... (ed. C. BÜCHNER; per un'interpretazione vd. RAWSON, *Interpretation*, 354). L'Atene classica offre tuttavia esempi di falsificazione di leggi o documenti pubblici: cfr. Lys. XIII 72; XVI 6-7; XXX 2; D. XXXIX 39; HABICHT, *Falsche*, cfr. anche i giudizi ciceroniani sull'inattendibilità dei Greci (*infra*, p. 64 nota 136) e il valore preponderante della testimonianza sul documento nell'Atene classica (*infra*, p. 105 nota 2).

falsificazione del documento pubblico nella Roma tardo-repubblicana e tracciare una panoramica sugli studi – in realtà poco numerosi – che hanno affrontato la materia qui trattata.

Il documento pubblico

Per quanto riguarda la Roma repubblicana, una definizione unitaria di ‘documento pubblico’ è estremamente problematica.

La critica si è divisa secondo due orientamenti di fondo, che considerano *tabulae publicae* rispettivamente i documenti magistratuali *tout court* (Mommsen) oppure soltanto quelli che erano destinati alla conservazione nell’archivio pubblico (Bömer)³. Le recenti riflessioni di Mantovani, che analizza i problemi relativi alla doppia o alla mancata archiviazione, inducono a propendere per la prima teoria; analogamente Moreau preferisce considerare ‘pubblico’ «tout document, quel qu’en soit le producteur, le destinataire initial ou le lieu de conservation éventuelle, qui passe par une phase de *recitatio* lors d’une procédure organisée sous l’autorité d’un magistrat»⁴.

Di grande aiuto, in tale contesto, può rivelarsi la dottrina giuridica corrente, sebbene la definizione di ‘documento pubblico’ ponga anche in questo caso, come noto, non poche incertezze⁵.

Si possono tuttavia individuare due opinioni prevalenti, la prima caratterizzata dalla volontà di giungere ad una definizione valida per tutto l’ordinamento giuridico, l’altra invece attenta agli scopi peculiari della protezione penale di determinati atti e per questo motivo condizionata dal ‘mezzo’ di volta in volta considerato. Il documento è dunque, per Guidi, «un oggetto corporale, prodotto dall’umana attività di cui conservi le tracce, il quale ... è capace di rappresentare, in modo permanente, a chi lo ricerchi, un fatto che è fuori di esso documentato», per Manzini «ogni scrittura fissata sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, contenente manifestazioni o dichiarazioni di volontà, ovvero attestazioni di verità, atte a fondare e suffragare una pretesa giuridica, o a provare un fatto giuridicamente rilevante, in un rapporto processuale o in altro rapporto giuridico»⁶. Altre definizioni – come quella di Malinverni, che parla di «oggetto che rappresenta un pensiero» – prescindono invece dalla scrittura, assumendola tra i requisiti del documento solo ai fini della disciplina penale⁷.

La nozione stessa di documento pubblico varia inoltre tra diritto civilistico delle prove e regime penalistico del falso: se per il primo esso è «il documento redatto, con

3 MOMMSEN, *Modi*, BÖMER, *Commentarius*, 244.

4 MOREAU, *Procès*, 719; MANTOVANI, *Aspetti*, 686.

5 Cfr. MALINVERNI, *Falso*, 23-28.

6 GUIDI, *Teoria*, 56; MANZINI, *Trattato*, 645.

7 MALINVERNI, *Falso*, 15.

le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirvi pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato» (art. 2699 C.C.), per il secondo è l'atto proveniente dall'autorità pubblica in genere. Per Candian, dunque, «il documento è una cosa corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmettere, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato ente, giuridicamente rilevante», e il «connotato essenziale del documento pubblico è la ineccepibile forza probante delle dichiarazioni che vi sono contenute per attestazione del pubblico ufficiale»⁸.

Si distingue inoltre tra documenti 'narrativi' e 'dispositivi' (attaccati rispettivamente dal falso nella 'veridicità' e dal falso nella 'genuinità'), secondo il momento in cui si verifica il fatto che rappresentano (documenti 'originari' e 'derivativi'), secondo il loro carattere 'semplice', 'complesso' (insieme di documenti) o 'misto' (atti pubblici corredati da scritture private)⁹.

Il falso documentale e le sue tipologie

Il latino *falsum* – da *fallere*, 'far mettere il piede in fallo' – indica, nella sua accezione giuridica, una mutazione parziale o totale della realtà a scopo di inganno: *falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur*¹⁰.

L'uso corrente del termine, posto sempre in funzione aggettivale, e l'assenza di una sua definizione astratta nelle fonti romane, giuridiche e non, sono probabili indizi della mancanza di una categoria concettuale generale¹¹. Del resto, come sottolinea Archi, il 'falso punibile' non è un concetto «che possa elaborarsi su linee logiche con valore eterno ... per esso, e forse in maniera come rare volte si manifesta, vale il principio che l'ambiente storico, ove lo si considera, ne determina la natura ed il contenuto»; anche per Piazza, più che di 'falso', dovremmo parlare «di fattispecie di 'falsi', che toccano in vario modo la comunità e danno luogo a misure ed a forme diverse di reazione»¹².

Al centro di questa indagine è tuttavia una ben determinata categoria di falso, ovvero quella che colpisce i documenti pubblici; pare quindi indispensabile, per poter giungere ad una definizione operativa – ma allo stesso tempo rigorosa – di 'falsificazione di documento pubblico', considerare la dottrina giuridica corrente.

'Falso' è venuto a significare «ciò che è contrario al vero, ma sembra vero, e pertanto è idoneo ad ingannare», mentre 'falsificare' indica qualunque condotta «che

8 CANDIAN, *Documentazione*, 579; 584; cfr. SANDULLI, *Documentazione*, 608.

9 DE MARSICO, *Falsità*, 575-577.

10 Paul. *sent.* V 25. Sull'etimologia di *fallere* e di *falsum* vd. FINZI, *Reati*, II 7-16; SCARLATAFAZIO, *Falsità*, 504; cfr. LORETO, *Cesare*, 8: «la credibilità di un falso... è funzione della proporzione di verità che è capace di contenere».

11 PIAZZA, *Falso*, 5-6.

12 ARCHI, *Falso*, 1587; PIAZZA, *Falso*, 5.

produce cose non vere, le quali sembrano vere, e quindi ingannano»; per 'falso documentale', infine, si deve intendere una «alterazione' della verità documentale a scopo di inganno»¹³. L'attenzione ai fini perseguiti è di fondamentale importanza, in quanto permette di distinguere il comportamento criminoso da altri che, sebbene materialmente analoghi, sono perfettamente leciti (ad esempio la correzione di un errore).

Come noto, gli orientamenti della critica si sono molto differenziati a causa delle difficoltà intrinseche nell'individuare l'oggetto della tutela: mentre alcuni parlano di 'fede pubblica', 'fiducia nel traffico giuridico', 'diritto alla prova' o 'integrità della prova', altri, concentrandosi sullo scopo della falsificazione, hanno ipotizzato una 'plurioffensività' o addirittura una 'vaghezza' del delitto; per la stessa ragione altri ancora, rinunciando alla ricerca di una teoria unitaria del falso, si sono rivolti all'analisi strutturale delle sue diverse fattispecie per determinarne gli aspetti più rilevanti¹⁴.

Pare comunque estremamente efficace la definizione avanzata da De Marsico, che individua l'oggetto giuridico di tutti i reati di falso nella «violazione dell'apparenza come manifestazione di una situazione rilevante nell'ambito dei rapporti giuridici, extragiudiziali o giudiziali»¹⁵. Il concetto di 'rilevanza' è fondamentale: esistono infatti casi di falso 'superfluo' (o 'inutile', quello su un atto incapace di influire sulla formazione di una decisione processuale od extraprocessuale) e 'grossolano' (quello assolutamente inidoneo a trarre in inganno), entrambi estranei all'ambito del falso punibile.

Il falso documentale può inoltre classificarsi secondo il soggetto attivo, secondo la natura del documento interessato e secondo il tipo di condotta del falsario.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto – l'unico, per ovvie ragioni, direttamente esportabile dal diritto corrente al nostro campo di indagine –, particolarmente utili paiono le trattazioni di Malinverni e di De Marsico¹⁶; i problemi legati al soggetto attivo del falso e alla natura del documento verranno invece affrontati nel paragrafo seguente.

Tra i requisiti del documento si possono discernere quelli riguardanti il suo contenuto da quelli riguardanti la sua materialità, applicando ai primi il concetto di 'veridicità', ai secondi quello di 'genuinità'; quando il falso colpisce i primi abbiamo un 'mendacio', nell'altro caso una 'alterazione' (falso parziale) o una 'contraffazione' (falso totale).

Si può pertanto distinguere tra falso 'ideologico' (il 'mendacio', ovvero la falsa attestazione documentale) e 'materiale' (la falsificazione del documento in quanto oggetto).

Il falso 'ideologico' «si restringe alla falsa 'attestazione' di fatti compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti alla sua presenza, o di dichiarazioni da lui ricevute, nell'e-

13 MALINVERNI, *Falso*, 325-326.

14 Sulle posizioni della critica vd. MALINVERNI, *Falso*, 1-28; DE MARSICO, *Falsità*, 561-565.

15 DE MARSICO, *Falsità*, 569.

16 MALINVERNI, *Falso*; *Documentazione*, DE MARSICO, *Falsità*, 582-585.

esercizio del suo potere attuale di documentazione, e quindi nel concorso delle condizioni legittimatrici dell'uso di esso»; esso, consumandosi in fase di stesura dello scritto, lascia inviolati gli elementi su cui la falsità materiale si attua, ovvero gli estremi di provenienza del documento: autore, data e luogo della sua formazione¹⁷.

Per il falso 'materiale' la legge distingue invece tra 'formazione', che interessa la creazione materiale (quindi *ex novo*) di un documento falso ('formazione totale', altrimenti detta 'contraffazione') o di una sua parte ('formazione parziale'), e 'alterazione' di un atto vero; quest'ultima implica la manipolazione in senso fisico (per sovrascrittura, cancellatura o aggiunta) di uno scritto preesistente.

Sempre al falso 'materiale' può ricondursi una terza e molto particolare figura di falsità; essa, generalmente detta 'soppressione', consiste «nella distruzione o nell'occultamento o nella soppressione parziale o totale di un documento, atto pubblico o scrittura privata veri»¹⁸.

L'attenzione alla prova documentale quale bene giuridico protetto pone la 'soppressione' sullo stesso piano della 'formazione' o dell'alterazione'; essa permette inoltre, per quanto riguarda l'alterazione e la soppressione, di distinguere il 'falso' da condotte criminose differenti ma con effetti materiali analoghi (ad esempio il danneggiamento e il furto)¹⁹.

Il termine 'soppressione' non è tuttavia molto preciso: quando si vuole indicare l'eliminazione del documento nella sua fisicità si dovrebbe parlare di 'distruzione', mentre si dovrebbe parlare di 'soppressione' soltanto per l'eliminazione o l'occultamento del suo contenuto; quest'ultima fattispecie, che può verificarsi tramite cancellazione o sovrascrittura, si distingue dal falso 'per alterazione' in quanto si verifica soltanto quando il contenuto del documento risulti perduto nella sua interezza²⁰.

Al di fuori della categoria del 'falso punibile' il nostro sistema penale pone il cosiddetto 'falso improprio', ovvero l'uso di documenti falsi (o abuso di documenti veri), che rientra invece nella fattispecie di 'uso illecito di documenti'. Quest'ultima può riguardare soltanto chi non è in alcun modo concorso nella falsità né come esecutore né come partecipe materiale o morale: «L'autore della falsità in atto pubblico o chi vi ha concorso non soggiace a pena anche per l'uso che ne faccia personalmente, perché il passare dalla creazione di un atto all'uso di questo è una progressione criminosa dalla potenzialità al fatto che non può essere passibile di più di una sanzione»²¹.

Il sistema delle sanzioni per le falsità documentali si regge sulla classificazione degli scritti secondo il grado della loro efficacia probatoria: al primo posto, ovviamente, vi è il 'documento pubblico'.

17 DE MARSICO, *Falsità*, 584.

18 DE MARSICO, *Falsità*, 595.

19 MALINVERNI, *Falso*, 332; 385.

20 DE MARSICO, *Falsità*, 596.

21 DE MARSICO, *Falsità*, 594; cfr. KLIEN, *Beiträge*, ARCHI, *Falso*, 1511; MALINVERNI, *Falso*, 3; 355-356.

Il documento pubblico e la repressione del falso documentale nella Roma tardorepubblicana

La Roma repubblicana non conosceva, come è già stato ricordato, un concetto unitario di 'falso'; parte della critica ritiene inoltre che essa, in genere, non abbia attribuito al documento – e, di conseguenza, al falso documentale – una posizione di primaria importanza²².

Ciò che qui preme tuttavia sottolineare è che, per quanto riguarda il documento pubblico, si possono menzionare numerose pratiche volte a garantire l'integrità degli originali; nonostante la frammentarietà della nostra conoscenza pare opportuno ricordare gli aspetti più evidenti di tale realtà.

Si deve innanzitutto menzionare l'archivio; esso, generalmente inteso come «raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo, costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell'ente o individuo»²³, aveva, anche nel mondo antico, lo scopo di conservare «quei testi aventi valore di riferimento e destinati alla *conservazione non in vista immediata* in luoghi in qualche modo e almeno per qualche tempo accessibili e fruibili per la consultazione, quale che fosse il materiale scrittoria»²⁴.

Gli aspetti legati alla nascita, all'organizzazione e al ruolo degli archivi nel mondo romano sono tuttora, nonostante gli importanti sviluppi della critica, molto controversi, a causa della perdita pressoché totale del materiale in essi contenuto e della frammentarietà dei riferimenti presenti nelle fonti; Nicolet, a tale proposito, suggerisce che «les archives romaines doivent d'abord être inventoriées dans leur état de 'spoliation', dans les traces 'négatives' qu'elles ont laissées, avant d'être interrogées comme l'irremplaçable reflet d'un monde que nous avons perdu»²⁵.

Incerti restano, di conseguenza, altri aspetti di grande importanza, quali l'influenza dei modelli provenienti dal mondo greco ed ellenistico, il grado di accessibilità al documento, la distinzione, particolarmente difficoltosa per l'età monarchica e i primi tempi della repubblica, tra archivio 'pubblico' e 'privato', il livello di accentramento del materiale documentario, l'identificazione onomastica e topografica dei singoli archivi²⁶.

22 Cfr. TALAMANCA, *Documento*, 548; *contra*, RHODES, *Public*, 147-148.

23 CASANOVA, *Archivistica*, 19.

24 BOFFO, *Archivi*, 94 n. 8. Cfr. anche HAENSCH, *Statthalterarchiv*; MANTOVANI, *Aspetti*, 671-674; sull'importanza dell'archiviazione per la tutela del documento vd. anche BEAN, *Notes*, 71-72; WÖRRLE, *Zwei*, 254-286.

25 NICOLET, *Recherche*, XVI.

26 Asseritore dell'influenza greca è SANDRI, *Archivi*, 1001. Il modello per eccellenza di archivio greco di età classica è il *Metroon* ateniese (cfr. WILHELM, *Beiträge* 227-299; THOMPSON, *Buildings*, 215-217; KAHRSTEDT, *Untersuchungen*, 25-32; WYCHERLEY, *Agora*, 150-160; KLAFFENBACH, *Bemerkungen*; BOEGEHOLD, *Establishment*, 30; POSNER, *Archives*, 93; GEORGOUDI, *Manières* 228-229; WEST, *Archives*; SICKINGER, *Public*, sui funzionari vd.

In tale panorama è tuttavia possibile tracciare qualche punto fermo, che abbia un valore di massima per il periodo preso in esame.

L'amministrazione repubblicana, come osserva Moatti, presentava due carenze: da una parte la mancanza di mezzi di controllo per l'esecuzione degli atti approvati, dall'altra la dispersione delle pratiche archivistiche e la mancanza dell'idea di 'centro': quest'ultima prese forma e compimento soltanto in età imperiale²⁷.

È comunque possibile, alla luce delle testimonianze letterarie ed epigrafiche, individuare i principali archivi 'di stato' – o, meglio, 'di importanza pubblica' – e, ciò che qui preme maggiormente, definire le tipologie dei documenti in essi conservati.

Si ha innanzitutto, a partire forse dal 509 a.C., l'*aerarium*, il "Tesoro", identificato con l'*aedes Saturni* ai piedi del Campidoglio e posto sotto la custodia dei questori urbani; altro luogo di conservazione era l'*aedes Cereris*, amministrato dagli edili plebei: nel 449 a.C. una specifica normativa prescrisse che i senatoconsulti fossero lì conservati, come già lo erano le leggi e i plebisciti; probabilmente in seguito alla *lex Hortensia* (286 a.C.) questo materiale venne spostato presso l'*aerarium*²⁸. Per quan-

FERGUSON, *Secretaries, Treasurers*). Sulla Grecia classica vd. POSNER, *Archives*, 91-117; KNOEPFLER-QUELLET, *Comptes*; HARTOG, *Écriture*; THOMAS, *Oral*; PRITCHETT, *Archives*; LEWIS, *Temple*; RHODES, *Public*; sugli archivi nel mondo ellenistico vd. POSNER, *Archives*, 118-135; SHERWIN-WHITE, *Ancient*; INVERNIZZI, *Archivi*; sull'Egitto tolemaico e romano vd. RIEPL, *Nachrichtenwesen*, 376-429; PIERCE, *Graphéion*; POSNER, *Archives*, 136-159; CRISCUOLO, *Ricerche*; COCKLE, *Archives*; BURKHALTER, *Archives*; CARRIÉ, *Archives*. Sull'uso degli archivi da parte degli storici greci vd. DESIDERI, *Storici*; sull'accessibilità del documento vd. CULHAM, *Archives*. Le notizie sull'uso di documenti di archivio per la Roma monarchica risalgono all'epoca successiva; problematico è dunque sfuggire agli anacronismi. Sugli elementi di archivio passati alla storiografia vd. CRAKE, *Archival* (fonti di archivio utilizzate da Livio; cfr. RÜPKE, *Livius*); BESNIER, *Archives* (età regia); AMPOLO, *Storiografia*. Sugli archivi dell'età regia, gli archivi sacerdotali, il materiale in essi contenuto e i problemi legati all'incendio gallico del 386 a.C. vd. ENMANN, *Pontificalannalen*; KORNEMANN, *Alliaschlacht*; *Pontificalannalen*; *Priestercodex*; ROBERTS, *Fire*; WESTRUP, *Antiquarian*; ROHDE, *Kultsatzungen*; NORDEN, *Priesterbüchern*; CASSOLA, *Livio*; RAWSON, *Prodigy*; COLONNA, *Scriba*; FRIER, *Libri*; SINI, *Documenti*; SCHEID, *Romulus*; *Grenzen*; *Archives*; *Livres*; BEARD, *Documenting*; GIOVANNINI, *Livres*; LIBERMAN, *Documents*; NORTH, *Books*; sui *fasti*, in particolare, vd. BREDEHORN, *Senatsakten*; RÜPKE, *Fasti*; CHASSIGNET, *Annalistique*; MORA, *Fasti*, sui problemi di accentramento e sulle difficoltà nell'individuare i singoli archivi vd. PURCELL, *Atrium*, 141.

27 MOATTI, *Partage*, 99; cfr. PUMA, *Conservazione*, sull'accentramento in età imperiale vd. CENCETTI, *Tabularium*; CORBIER, *Aerarium*; CUGUSI, *Evoluzione*; MILLAR, *Emperor*; NICOLET, *Inventaire*; CORIAT, *Prince*.

28 Plu. *Quaest. Rom.* 42, *Pobl.* 12,3 e Zonar. VII 3 (cfr. Tac. *ann.* XI 22; ROTONDI, *Leges*, 191) testimoniano una *lex Valeria de quaestoribus* che nel 509 a.C. avrebbe istituito due questori come custodi dell'*aerarium*. D.C. XLIII 48,3 testimonia che Cesare, nel 45 a.C., li avrebbe sostituiti con due edili (*contra, lex Tabulae Heracleensis* ll. 46-47); sugli sviluppi successivi vd. MILLAR, *Aerarium*, sull'*aedes Cereris* e sullo spostamento del materiale in esso conservato presso

to riguarda il cosiddetto 'Tabularium', che generalmente si ritiene avere soppiantato nelle sue funzioni di archivio l'*aerarium Saturni* dando vita al primo tentativo di accentramento del materiale documentario nella storia di Roma, esso viene generalmente identificato con l'edificio monumentale costruito nel 78 a.C. sotto l'attuale Palazzo Senatorio dal console Quinto Lutazio Catulo in seguito all'incendio che distrusse gran parte del Campidoglio²⁹. Un recente studio di Purcell ha tuttavia messo in discussione questa tesi: data la povertà delle fonti sarebbe preferibile pensare alla costruzione come all'*atrium Libertatis*, quartier generale e archivio dei censori³⁰. Secondo lo studioso anche l'idea di un archivio centrale dovrebbe essere modificata: «*tabularia* have remained hard to find; and that is because they are usually relatively humble in form... *tabularia*, then, were legion; collectively, they could symbolise public business precisely because they were scattered, normal, humdrum, like the documents that they held»³¹.

Si ha poi notizia di altri archivi 'minori', quali l'*aedes Nympharum*, che conteneva, con molta probabilità, gli elenchi degli aventi diritto alle frumentazioni, gli antichissimi e pressoché inaccessibili archivi sacerdotali, quelli 'privati' dei magistrati e della *nobilitas*, che contenevano copie o originali di documenti pubblici; il loro ruolo restava fondamentale, tanto da spingere Culham a minimizzare l'importanza degli archivi 'pubblici'³². Vi erano poi gli archivi delle comunità locali e quelli delle *provinciae*; di importanza pubblica erano inoltre quelli dei *collegia* e delle corporazioni, in particolar modo dei banchieri e delle *societates publicanorum*³³.

l'*aerarium* vd. Liv. III 55,13; Liv. XXXIX 4,8; cfr. D.H. VI 90; Zonar. VII 15; Pompon. *dig.* I 2,2,21; ROTONDI, *Leges*, 205-206; POSNER, *Archives*, 170; SORDI, *Santuario*, WILLIAMSON, *Law*, 308 n. 1; sulla *lex Hortensia* vd. ROTONDI, *Leges*, 238-241.

29 CIL VI 1314; cfr. AZZURRI, *Tabulario*, KUBITSCHKEK, *Aerarium*, VAGLIERI, *Aerarium*, LAFAYE, *Tabularium*, FRANK, *Buildings*, 49-60; SACHERS, *Tabularium*, MILLAR, *Aerarium*, 33; COLINI, *Campidoglio*, MOLISANI, *Lucius*, WILLIAMSON, *Law*, 308 n. 2; KLEINER, *Galba*, *infra*, n. 7.

30 PURCELL, *Atrium*. CIL VI 1314 è una iscrizione giunta sino a noi dalla trascrizione di Nicolò Signorili; una seconda iscrizione correlata (CIL VI 1313) parla del console ma non del 'Tabularium'; dubbi già in DE MARTINO, *Beaufort*, 10-11. L'*atrium Libertatis* era l'archivio del censimento (Liv. XLIII 16,3; XLV 15,5) e delle leggi di competenza censoria (Fest. 277 L.); sul suo funzionamento (secondo l'interpretazione corrente per 18 mesi ogni 5 anni) e sul materiale in esso contenuto vd. CASTAGNOLI, *Atrium*, 281; GABBA, *Documenta*, CULHAM, *Archives*, 104; FRASCHETTI, *Atrium*.

31 PURCELL, *Atrium*, 141; cfr. già CULHAM, *Archives*.

32 Sull'*aedes Nympharum* vd. NICOLET, *Temple*, TARPIN, *Utilisation*; sugli archivi sacerdotali vd. *supra*, p. 6 nota 26; sulla loro accessibilità vd. CASSOLA, *Livia*; sugli archivi della *nobilitas* vd. CULHAM, *Archives* (da essi avrebbero attinto materiale prezioso gli storici delle età successive; cfr. GABBA, *Dionysius*, 86-87).

33 Sugli archivi locali e provinciali vd. BALTY, *Curia*, 151-161; PURCELL, *Atrium*, 141 n. 59; MOATTI, *Partage*, 48; sugli archivi dei *collegia* vd. RÜPKE, *Archives*, su quelli dei banchieri vd. ANDREAU, *Archives*, *Pouvoirs*, su quelli delle *societates publicanorum* vd. NICOLET, *Documents*.

Le fonti non illustrano in maniera adeguata il funzionamento degli archivi 'pubblici' e le procedure in essi adottate; vi sono tuttavia buone ragioni per credere che il loro controllo effettivo fosse in mano agli *scribae*, i funzionari incaricati dal magistrato di registrare, archiviare e conservare i documenti³⁴. Si può mettere in discussione, con Culham, il valore amministrativo di tali pratiche, sottolineandone gli aspetti simbolici, ma non se ne può mettere in dubbio l'importanza: ad esempio, perché i senatoconsulti potessero divenire operativi era indispensabile la *delatio ad aerarium*³⁵.

Informazioni più dettagliate riguardano la natura dei 'documenti pubblici' destinati all'archivio. Essi, in età repubblicana, venivano generalmente redatti su tavolette di legno, imbiancate (*album*) o più spesso cerate (*tabulae cerussatae, ceratae*), riunite in *codices*, che potevano essere dittici, trittici o polittici; il grado di 'sicurezza' garantito da tale tipo di supporto è anch'esso oggetto di discussione, e non mancano casi di deposito presso l'*aerarium* di leggi e senatoconsulti incisi su *tabulae* bronzee³⁶.

34 Cfr. *infra*, n° 15; Cic. *leg.* III 20,46; 20,48; D.C. LIV 36,1; CORBIER, *Aerarium*, 676. Gli *scribae* erano riuniti in 3 *decuriae*, prima di nove e poi di dodici ciascuna; una quarta era costituita dagli *scribae edilicii* (cfr. KORNEMANN, *Scribae*; HAMMOND, *Curatores*; MILLAR, *Aerarium*; MUÑIZ COELLO, *Empleados*; BADIAN, *Scribae*).

35 Cfr. CULHAM, *Archives*. Per i senatoconsulti, alla votazione seguivano la stesura e il deposito *ad aerarium*, necessario a garantirne la validità, ma non immediato (Cic. *Phil.* V 4,12; J. *AJXIV* 10,221-222; Tac. *ann.* III 51; Svet. *Aug.* 94,3; Plu. *Cat. Mi.* 17,3; D.C. LVII 20,4; *CIL* XI 1421, ll. 57-59; cfr. GIUA, *Strategie*, 101; PUCCI BEN ZEEV, *Decrees*, 85-86). In età repubblicana vi doveva essere una doppia registrazione, sia da parte dei questori (*aerarium*) sia da parte degli edili e dei tribuni della plebe, presso il tempio di Cerere (Liv. III 55,13; D.C. LIV 36,1; Zonar. VII 15); il *senatusconsultum* di Afrodisia (39 a.C.) testimonia una doppia registrazione, sui registri dei consoli e su quelli dei questori urbani (ll. 2-4): cfr. REYNOLDS, *Aphrodisias*; BONNEFOND-COUDRY, *Senatus-consultes*, 69-71 (registri consolari conservati negli archivi privati, la registrazione questoria era un atto amministrativo, quella consolare un atto politico). La prima menzione di un console che avrebbe depositato un *senatusconsultum* votato in condizioni irregolari risale all'inizio del II secolo a.C. (Liv. XXXIX 4,8); vi sono inoltre esempi di senatoconsulti 'temporanei', e di altri neppure giunti a redazione (BONNEFOND-COUDRY, *Senat.*, 565-569). La procedura in uso per le leggi comiziali è meno chiara: l'espressione *in tabulas publicas referre*, comune ai senatoconsulti, non compare mai (SHERK, *Documents*, 8).

36 Cfr. *infra*, n° 24; sulle *tabulae ceratae* vd. LAFAYE, *Tabella*; KORNEMANN, *Tabulae*; SACHERS, *Tabula*; WENGER, *Quellen*, 74-78; ROBERTS, *Codex*, 170-173; AUGUSTI, *Tavolette*; LEWIS, *Papyrus*; ROBERTS-SKEAT, *Birth* 11-25; MARICHAL, *Tablettes*; SPEIDEL, *Schreibtafelrn*; CULHAM, *Fraud*. Gli archivi privati conservatici sono costituiti da tavolette *ceratae* (MOMMSEN, *Quittungstafeln*; MAIURI, *Tabulae*; MARICHAL, *Tablettes*; CAMODECA, *Archivi*). La caratteristica costante di queste *tabulae* è la duplice scrittura, *interior* ed *exterior*; le *tabulae ceratae* soddisfacevano due esigenze precise, ovvero il controllo di ogni eventuale alterazione e la facilità nel consultare il testo, senza dover rimuovere sigilli (cfr. BOVE, *Documentazione*). Una volta archiviati, i documenti erano riuniti in *codices* e all'interno di ognuno venivano numerate le pagine, *cerae*: cfr. *CIL* X 7852, ll. 1-4.

Tra essi i senatoconsulti, i documenti di votazione nei *comitia* e nei *concilia*, le leggi e i decreti votati dal popolo e dalla plebe, le *rogationes* – a partire dalla *lex Iunia Licinia* (62 a.C.) –, la lista censitaria del popolo e degli *equites*, le *tabulae iuniorum*, l'elenco dei senatori, l'inventario dei beni immobili *populi Romani*, i contratti con i *redemptores* ed i *publicani*, le liste dei *legati*, gli elenchi dei magistrati che giuravano l'osservanza di speciali leggi, gli elenchi dei giudici – dalla *lex Aurelia* (70 a.C.) in poi –, i resoconti dell'amministrazione finanziaria provinciale, il libro di cassa dei questori, gli elenchi dei dipendenti dei singoli magistrati e degli addetti dai *redemptores* ai servizi pubblici, gli elenchi degli alleati e amici del popolo romano; probabilmente a tali documenti si aggiungevano anche i *commentarii* dei consoli, dei questori e del Senato – dopo che Cesare ne ordinò la redazione ufficiale (59 a.C.) – e, in generale, gli atti delle varie magistrature che non rimanevano negli archivi familiari³⁷.

Una seconda forma di tutela del documento – o meglio del suo contenuto di pensiero – era l'esposizione al pubblico di una sua copia incisa su materiale durevole³⁸.

Il supporto per la pubblicazione del documento 'ufficiale' (trattati, editti, senatoconsulti, leggi) era, sin dai tempi più antichi, il bronzo; alla pietra erano piuttosto destinate le iscrizioni riguardanti fasti, magistrati, cippi miliari e di confine, amministrazioni cittadine, *collegia*, funzionari pubblici, privati cittadini³⁹. Le *tabulae* bronzee venivano esposte in aree consacrate, di grande rilevanza politica e simbolica, primi fra tutti il complesso sacrale del Campidoglio e il Foro⁴⁰.

Sul ruolo di tale pratica sono sorte interpretazioni contrastanti: da una parte si è insistito sulla 'pubblicazione' come strumento di divulgazione e quindi garanzia di rispetto, dall'altra invece, basandosi su considerazioni legate al tasso di alfabetizzazione e alle oggettive difficoltà di lettura di tali documenti, si preferisce valorizzare, come nel caso della *delatio ad aerarium*, gli aspetti simbolici legati all'esposizione su bronzo in luoghi consacrati⁴¹.

Alcuni recenti lavori presentano un approccio prudente e molto interessante. Rhodes, pur non sottovalutandone gli aspetti simbolici, ritiene che la pubblicazione, al pari dell'archiviazione, fosse una pratica dettata dal fatto che «in principle texts were published or deposited so that those who wished to read them could do so and

37 CENCETTI, *Archivi*, 34-37; cfr. KUBITSCHKEK, *Acta*. Sulla *lex Iunia Licinia* vd. *infra*, p. 13 nota 56; sulla *lex Aurelia* vd. ROTONDI, *Leges*, 369; FERRARY, *Cicéron*, BRUHNS, *Kompromis*, sulla redazione degli *acta senatus* vd. *infra*, nota 58; sui *commentarii* vd. BÖMER, *Commentarius*.

38 Cfr. VON SCHWIND, *Frage*, LALONDE, *Publication*, HÖLSCHER, *Staatsdenkmal*, WILLIAMSON, *Law*, 132-187; ECK-CABALLOS-FERNÁNDEZ, *Senatus*.

39 WILLIAMSON, *Law*, 133-138; cfr. 140-141; KUBITSCHKEK, *Aes*. Per una gerarchia bronzo-marmo-legno vd. *Lex de provinciis praetoriis*, Cnidos B, ll. 24-25; MANTOVANI, *Aspetti*, 668-669; cfr. Plin. *epist.* VIII 6,13; GIUA, *Strategie*, 105.

40 MOMMSEN, *Modi*, 303-309; WILLIAMSON, *Law*, 144; 150-153; cfr. Svet. *Vesp.* 8,5; LINTOTT, *Dedications*, MELLOR, *Dedications*.

41 Sulla prima interpretazione vd. CORBIER, *Écriture*, 40; sulla seconda vd. WILLIAMSON, *Monuments*, sull'alfabetizzazione vd. CRAWFORD, *Statutes*, I 27-34.

that there might be a significant number of occasions when somebody did wish to read a published or deposited text»⁴². Anche per Giua, che affronta il problema relativamente ai senatoconsulti e alle leggi, l'aspetto sacrale ha la sua importanza ma, come già per Eck, l'esposizione di testi è rivolta a fornire un messaggio politico chiaro ed immediato, come emerge dalla formula ricorrente *ut de plano recte legi possit*, e dalle circostanze di pubblicazione di molti documenti⁴³. Si tratta infatti di un provvedimento valutato di volta in volta, relativamente frequente per le leggi comiziali – sebbene già rese pubbliche con la *promulgatio*, l'esposizione per un *trinundinum* e la *renuntiatio* – almeno a partire dall'età graccana⁴⁴. I senatoconsulti invece sarebbero stati «considerati per molto tempo documenti riservati, la cui validità giuridica sembra essere stata sancita dall'atto della registrazione nell'archivio (*in tabulas publicas referre*)»; soltanto in età tardorepubblicana la pubblicazione era a volte prevista da una clausola inserita nel testo, ma tale uso si estese soltanto durante il principato⁴⁵. Altro importante problema considerato da Giua, come già da Frederiksen e Crawford, è il rapporto tra originale e copia destinata alla pubblicazione, spesso modificata e riassunta, altre volte caratterizzata da imperfezioni⁴⁶.

Riprova dell'importanza della pubblicazione sono, in età tardorepubblicana, i numerosi episodi di distruzione di *tabulae* esposte, alcuni ascritti a prodigi celesti, altri espressamente volontari, ma tutti caratterizzati da un ben preciso valore politico⁴⁷.

42 RHODES, *Public*, 147.

43 GIUA, *Strategie*; cfr. ECK, *Documenti*; Plin. *epist.* VIII 6,13; Svet. *Gai.* 41,1; sulla pubblicazione del *s.c. de Bacchanalibus* vd. MARTINA, *Senatusconsultum*; cfr. *infra*, p. 60 nota 124.

44 Cfr. FREDERIKSEN, *Municipal*, 184; CRAWFORD, *Statutes*, I 27-34. L'iscrizione su bronzo non era automatica, ma richiedeva una decisione (WILLIAMSON, *Law*, 147; 162; CRAWFORD, *Statutes*, I 19-20: elenco di leggi contenenti istruzioni per la pubblicazione). Nel 98 a.C. la *lex Caecilia Didia*, oltre a vietare la *lex satura*, rese obbligatorio il *trinundinum* tra *promulgatio* e *rogatio* per agevolare la divulgazione del testo (fonti in ROTONDI, *Leges*, 335; cfr. LAFAYE, *Satura*; LINTOTT, *Trinundinum*); nel 62 a.C. la *lex Iunia Licinia* rese obbligatoria anche la *delatio ad aerarium* del testo precedentemente alla *promulgatio* (vd. *infra*, p. 13 nota 56).

45 GIUA, *Strategie*, 96-97; 103; cfr. Gell. XIV 7,4.

46 GIUA, *Strategie*, 129; cfr. FREDERIKSEN, *Monuments*, CRAWFORD, *Statutes*, I 14; 512.

47 Cfr. BOFFO, *Archivi*, 101. Tale è quella delle leggi di Publio Clodio Pulcro sul Campidoglio, effettuata nel 56 a.C. da parte di Cicerone da poco tornato dall'esilio (Plu. *Cat. Mi.* 40,1; *Cic.* 34,1-2; D.C. XXXIX 21,1-2; cfr. WILLIAMSON, *Law*, 168-169); una 'risposta' potrebbe essere avvertita in un episodio risalente al gennaio del 52 a.C.: durante i funerali di Clodio la folla prese d'assalto la curia ed utilizzò i *codices librariorum* in essa contenuti per alimentare le fiamme della pira (Ascon. *Mil.* 32 St.; cfr. SCHUBART, *Buch*, 104; SANDERS, *Codices*, SUMI, *Power*; TATUM, *Clodius*, 220). Di carattere analogo sono le distruzioni pubbliche delle *tabulae* del pretore Marco Celio Rufo, del 48 a.C. (D.C. XLII 23,1; cfr. PINNA PAPPAGLIA, *Lex*; PIAZZA, *Tabulae*, 54-56; MADSEN, *Life*, 155-162; SIMELON, *Émeutes*) e di quelle contenenti le leggi del tribuno Publio Cornelio Dolabella, del 47 a.C. (D.C. XLII 32,3; cfr. PIAZZA, *Tabulae*, 56-58; SIMELON, *Émeutes*). Su questa scia altri episodi: App. *BC* III 85,349 (44 a.C.); V 67,283 (38 a.C.); sui 'prodigi' vd. Cic. *Catil.* III 8,19 (85 a.C.); D.C. XXXVII 9,2 (65 a.C.);

In età tardorepubblicana alle pratiche tradizionali – ad esempio la *delatio ad aerarium* dei senatoconsulti – si affiancò una serie di provvedimenti di tipo legislativo e iniziative di altra natura volte alla tutela del documento pubblico, innescate dalla legislazione *de repetundis*, dalla legislazione agraria graccana, dall'acuirsi dello scontro politico, dall'aumento dell'alfabetizzazione e, non in ultima istanza, come ben delineato da Moatti, dalla nascita di un nuovo «esprit critique»⁴⁸. Tenteremo qui di seguire lo svolgersi di tale sviluppo.

In età presillana la repressione del falso era affidata ad un'azione pretoria di carattere penale privato; fu la *lex Cornelia de falsis* o *lex Cornelia testamentaria nummaria* (81-79 a.C.) ad istituire una apposita *quaestio perpetua* per colpire una serie di comportamenti riguardanti il *crimen falsi*⁴⁹. Le fattispecie contemplate in origine erano soltanto la contraffazione e soppressione di *tabulae* testamentarie e dei loro sigilli, l'adulterazione di barre d'oro, la fabbricazione di false monete d'argento e lo spaccio di monete di metallo non prezioso per argento⁵⁰. Essa fu per quasi un secolo, «con l'apporto della *lex Cornelia de sicariis* per quanto atteneva alla limitata previ-

D.C. XLV 17,1-6 (43 a.C.); cfr. Cic. *div.* I 12,19; II 21,47; D.C. XXXVII 9,1-2; Obseq. 61 (122); WILLIAMSON, *Law*, 166-167.

- 48 Cfr. GABBA, *Mémoire*, 355-356; MOATTI, *Raison*. Cic. *Verr.* II 1,10,27 mette in evidenza l'importanza del documento nelle *quaestiones de repetundis*, l'obbligo delle *rationes* è, secondo FALLU, *Rationes*, 211, attribuibile alla *lex repetundarum* del 149 a.C. (Cic. *Brut.* 27,106; *off.* II 21,75; *Verr.* II 3,84,195; 4,25,56; Schol. Cic. Bob. 26 St.; Tac. *ann.* XV 20; ROTONDI, *Leges*, 292); la *lex Acilia repetundarum*, infatti, anteriore al 123 a.C. (NICOLET, *Ordre*, 482-485), permetteva la produzione di *tabulae, libri, litterae publicae privatae* (l. 34), al processo di Quinto Metello Numidico, anteriore al 106 a.C., furono presentate alcune *tabulae* (Cic. *Att.* I 16,4; Val. Max. II 10,1) ed infine la *lex Iulia de repetundis* (59 a.C.) menzionava le modalità in cui dovevano essere rese le *rationes* (Cic. *fam.* II 17,2; V 20,2; *Att.* VI 7,2). Sul *codex accepti et expensi* e i problemi interpretativi correlati vd. DE STE. CROIX, *Accounting*; JOUANIQUE, *Codex*; GLAUTIER, *Accounting*; BARLOW, *Bankers*, 153-154; FALLU, *Règles*; THILO, *Codex*, sulle necessità legate alla legislazione graccana vd. MOATTI, *Assignations*, 117-118 (cfr. App. *BCI* 18,73-77); *Raison*, 127; sull'aumento dell'alfabetizzazione vd. HARRIS, *Epigraphy, Literacy*, 198-319; SALLES, *Lire*; VALETTE-CAGNAC, *Lecture*.
- 49 Per una datazione vd. SANTALUCIA, *Legislazione*, 1; PIAZZA, *Falso*, 93-96. MARINO, *Falso*, 635 mette in evidenza che la denominazione *de falsis* risale verosimilmente alla tarda età classica, mentre l'originale doveva essere *testamentaria nummaria* (cfr. FINZI, *Reati*, I 243-248; ROTONDI, *Leges*, 356-357; DE SARLO, *Repressione*; ARCHI, *Falso*; KOCHER, *Überlieferter*; LO CASCIO, *Carbone*, 234-235; SANTALUCIA, *Legislazione*; CROOK, *Lex*; MARINO, *Falso*; *Appunti*; PIAZZA, *Falso*, 93-157). Per il periodo precedente vd. Cic. *Verr.* II 1,42,108; PIAZZA, *Falso*, 89; tra le accuse sollevate dalla vicenda dei Bacchanali vi era quella di falsificazione (Liv. XXXIX 8,7-8; 18,4), ma tale fattispecie di reato era stata colpita in quanto mezzo per perpetrare la *coniuratio* (PIAZZA, *Falso*, 90-91; cfr. PAILLER, *Bacchanalia*).
- 50 ARCHI, *Falso*, 1539-1568; KOCHER, *Überlieferter*, 102-109; MARINO, *Falso*, 648-661. Le modalità considerate erano *scribere, signare, recitare, amovere, celare, eripere, delere, interlinere, subicere, resignare, supprimere*.

sione della falsa testimonianza, l'unico strumento di repressione criminale del falso nel sistema normativo romano»⁵¹.

La falsificazione di *tabulae publicae*, dunque, non sembra «aver costituito, allo stato della normativa del tempo, un illecito penale, ma sembra essersi configurata, piuttosto, come un illecito, noi diremmo, amministrativo»⁵². Prova di ciò sono numerosi passi delle *Verrinae*: Cicerone non considera mai gli episodi di falsificazione come comportamenti autonomi, bensì come mezzo atto a portare a termine altri reati⁵³.

Negli anni successivi i provvedimenti a tutela dei documenti pubblici si fecero sempre più numerosi.

Nel 64 a.C. il questore Marco Porcio Catone, nel tentativo di porre un freno alla corruzione degli *scribae Aerarii*, individuò raccomandazioni, falsi decreti e dubbi senatoconsulti (per i quali richiese il giuramento dei consoli in carica), denunciò due funzionari per malversazione e, per impedire una falsa registrazione di pagamento, si spinse a cancellare le tavolette del collega⁵⁴. Anche da questa vicenda emerge la carenza di uno specifico strumento accusatorio per la falsificazione di *tabulae publicae*.

Nel 63 a.C. il console Marco Tullio Cicerone, durante la repressione dei Catilinarî, sembra avere utilizzato grandi cautele per tutelare la 'genuinità' degli scritti appartenenti ai congiurati, del verbale di interrogatorio dei testimoni e del senatoconsulto del 5 dicembre, per la cui redazione si sarebbe addirittura servito di stenografi⁵⁵.

Nel 62 a.C. la *lex Iunia Licinia de legum latone* rese obbligatoria, per il testo delle *rogationes*, precedentemente alla *promulgatio*, la *delatio ad aerarium*⁵⁶.

Nel 59 a.C. la *lex Iulia repetundarum* introdusse, tra altri numerosi accorgimenti volti a migliorare l'amministrazione provinciale, l'obbligo, per il governatore

51 PIAZZA, *Falso*, 154; 159. Sulla *lex Cornelia de scariis et veneficis* vd. FERRARY, *Lex*.

52 PIAZZA, *Falso*, 114.

53 SCARLATA-FAZIO, *Falsità*, 513; cfr. Cic. *Verr.* II 3,36,83; GNOLI, *Ricerche*, 51.

54 Cfr. *infra*, n° 15.

55 Cfr. *infra*, n° 17.1; 17.2.

56 Cic. *Sest.* 64,135; *Vatin.* 14,33; *Att.* II 9,1; IV 16,5; *leg.* III 4,11 (*qui agent... promulgata proposita in aerario condita* [Turnèbe; *cognita* MSS] *agunto*, cfr. 20,46); *Phil.* V 3,8; Schol. Cic. Bob. 140 St. (*cavebat ne clam aerario legem <in>ferri liceret, quoniam leges in aerario condebantur*); cfr. Svet. *Iul.* 28; LANDUCCI, *Pubblicazione*, 122-123; 146 (deposito obbligatorio per le leggi già approvate); ROTONDI, *Leges* 383-384 (deposito per la *promulgatio*); VON SCHWIND, *Frage*, 29-30 (obbligo già presente nella *lex Caecilia Didia*); WILLIAMSON, *Law*, 210-219 (ritenendo *clam* di Schol. Cic. Bob. 140 St. avverbio e non proposizione e accettando la lezione *cognita* di Cic. *leg.* III 4,11, traduce rispettivamente: «that the law should not be carried secretly to the *Aerarium*» e «let them act on matters which have been promulgated, posted up in the *Aerarium* and known / let them bring promulgated matters to the Assembly which have been posted up in the *Aerarium* and known»; essa sarebbe una misura in risposta ai problemi sollevati, due anni prima, dal questore Marco Porcio Catone: cfr. *infra*, n° 15).

uscito di carica, di depositare due copie dei rendiconti nelle due maggiori città della *provincia* e una a Roma, presso l'*aerarium*⁵⁷. Lo stesso anno Cesare stabilì *ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur*: si tratterebbe dunque della pubblicazione dei dibattiti senatorii, come già avveniva per gli *acta populi*, natura e contenuto di tali scritti restano incerti, così come il valore politico della pratica, in seguito soppressa da Augusto⁵⁸.

Nel 58 a.C. il tribuno Publio Clodio Pulcro fece approvare una legge *ad personam* contro Cicerone, accusandolo di avere falsificato il testo del senatoconsulto che aveva sancito la messa a morte dei Catilinarii⁵⁹.

In data incerta (59-8 a.C.) si situa una *lex Iulia peculatus* che, oltre a punire la sottrazione indebita di denaro pubblico e l'adulterazione della moneta, colpiva anche: la rimozione di tavole bronzee contenenti testi di *leges*, piante di terreni o qualunque altro documento pubblico; il mutamento del contenuto di dette tavole; l'alterazione di registri pubblici mediante soppressioni o aggiunte⁶⁰.

Sul finire dell'età repubblicana si ebbe poi un senatoconsulto per punire secondo il *crimen peculatus* chi avesse violato la riservatezza dei documenti pubblici⁶¹.

57 Fonti in ROTONDI, *Leges*, 389-391; cfr. SHERWIN-WHITE, *Poena*, 12-23; SERRAO, *Classi*, 219-223; VENTURINI, *Crimen*, 463-504.

58 Svet. *Iul.* 20,1. Sulle varie interpretazioni vd. LE CLERC, *Journaux* (veri 'giornali'); RENNSSEN, *Disputatio*; HÜBNER, *Senatus* (divulgazione di documenti di archivio); RIEPL, *Nachrichtenwesen*, 380-394; HUMBERT, *Contribution* (verbali di discussioni); BUTLER-CARY, *Iulius*, 64; PÓLAY, *Kodifizierungsplan*; MASTINO, *Giornalismo* (veri 'giornali'); BALDWIN, *Acta*; DE CONINCK, *Svetonius* 132-212; TALBERT, *Senate*, 308-334 (riproduzione *verbatim*, registrazione edita o un misto); BATS, *Débuts* (eccezionalità 'politica' della decisione di Cesare); BONNEFOND-COUDRY, *Sénatus-consultes*, 77-87 (rendiconto delle sedute, anche improduttive, contro la nuova forma di ostruzionismo avanzata da Catone: Plu. *Caes* 13,2; *Cat. Mi.* 31,5; App. *BC* II 8,29-30; D.C. XXXVIII 1,2; 2,1); BEHRISCH, *Acta* (sulle interpretazioni e i 'falsi' degli antiquari); GABBA, *Mémoire*, 356-357 (riassunti per informare i cittadini lontani da Roma; cfr. *Pubblica*, 10-11); WHITE, *Caesar* (esposizione di *tabulae*); GIUA, *Strategie*, 98-103 (informazioni sommarie previamente censurate, come confermerebbero le falsificazioni ancora in uso successivamente e l'esistenza di registri particolari per i senatoconsulti: cfr. Cic. *Att.* XIII 33,3; *CIL* VIII 270). Cfr. anche OLIVER-PALMS, *Minutes*; sulla decisione di Augusto vd. Svet. *Aug.* 36,1; BONNEFOND-COUDRY, *Sénatus-consultes*, 86 ritiene che egli avrebbe inteso così ripristinare l'autorità senatoria; *contra*, GABBA, *Mémoire*, 356-357; *Pubblica*, 10-11; GIUA, *Strategie*, 98-103.

59 Vd. *infra*, n° 17.2.

60 *Dig.* XLVIII 13,10. Sugli altri capi della legge vd. Paul. *sent.* V 27; *Dig.* XLVIII 13; *Cod. Iust.* IX 28; ROTONDI, *Leges*, 453-454 (tra il 59 e l'8 a.C.); GNOLI, *Paternità, Repressione, Ricerche*, 15-25 (tra il 59 e il 17 a.C.). In Cic. *nat. deor.* III 30,74 e in *Rab. perd.* 3,8 l'incendio di un *tabularium* viene considerato *crimen publicum*, nel secondo passo è addirittura citato accanto al *peculatus*.

61 Paul. *Dig.* XLVIII 13,11,5; cfr. GNOLI, *Ricerche*, 151-152.

La storia degli studi

Il problema della falsificazione dei documenti pubblici nella Roma repubblicana si è proposto all'attenzione della storiografia soltanto in epoca recente; in precedenza esso era emerso, in maniera spesso frammentaria, in ambiti di indagine differenti e non sempre comunicanti tra loro, quali l'archivistica e la storia del diritto.

Il maggiore ostacolo ad uno studio di insieme è sempre stato, com'è ovvio, il carattere estremamente labile della nostra conoscenza sulla realtà materiale del documento⁶².

L'interesse per gli archivi del mondo antico e in special modo romano, che può farsi risalire agli inizi del Seicento – e più precisamente all'opera di Baldassarre Bonifacio⁶³ –, non ha, di conseguenza, prodotto una eguale attenzione per i problemi legati all'autenticità dei materiali in essi conservati. Secondo Le Moine, autore del primo trattato completo *de l'arrangement des Archives* (1765), una delle tre condizioni irrinunciabili perché un archivio possa considerarsi pubblico è l'autenticità delle scritture in esso contenute⁶⁴; analogamente, nell'opera di Muratori (1749), all'interno di un elogio dell'efficienza degli archivi del mondo antico, viene messo in evidenza che i materiali usati dagli antichi per confezionare i documenti, ben diversi dalla troppo volatile carta dei moderni, rendevano molto difficile effettuare manipolazioni⁶⁵. All'interno della letteratura archivistica per primo Memelsdorff, nella sua dissertazione *De archivis imperatorum Romanorum* (1890), rileva la frequenza delle falsificazioni in età repubblicana⁶⁶.

Finzi (1908-1920) è invece il primo giurista a trattare *ex professo* il falso nel diritto penale romano, definendone l'oggetto negli atti «che promanano da una pubblica autorità o che servono come mezzo di prova di un diritto o di un rapporto giuridico»; particolarmente accurato, da parte dell'autore, è lo studio del vocabolario utilizzato dai Digesti in riferimento alle varie fattispecie del reato: in mancanza di altri riscontri è da esso che possiamo infatti ricavare notizie importanti sulle realtà materiali interessate⁶⁷. Da segnalare, sempre nell'ambito degli

62 Cfr. NICOLET, *Recherche*, XI.

63 BONIFACIO, *De Archivis* (per la storia dell'edizione vd. SANDRI, *Letteratura*, 517 n. 8); cfr. SAMARAN, *Archives*, 41.

64 LE MOINE, *Diplomatique*, 191.

65 MURATORI, *Felicità*, 243: «Molto costava agli antichi secoli lo scrivere in pergamena o in papiro d'Egitto: ma in fine potea la scrittura posta in sì buon fondo prometterli la vita di moltissimi secoli. Oggi i nostri notai adoperano per la loro funzione carte poco differenti dalle tele di ragno. Non andrà gran tempo che quel carattere si smarrirà, anzi perirà la carta stessa» (cap. 25: *De' pubblici archivi e notai, e del governo de' poveri*).

66 MEMELSDORFF, *De archivis*, 7.

67 FINZI, *Reati*, I 339-343. Il falso interessava, in epoca giustiniana, *acta, chirographa, constitutiones, donationes, edicta, epistulae, instrumenta, libelli, litterae, pacta, rationes, rescriptiones, scripturae, tabulae, testationes, ultimae voluntates, venditiones*; tra le sue fattispecie la formazione di atto falso (*instrumentum falsum scribere, signare, imitare, falsum facere*), l'uso di atto falso,

studi giuridici, i contributi di Archi (1941), di Adam (1969), di Marino (1988) e di Piazza (1991)⁶⁸.

Il primo studio interamente dedicato alla falsificazione degli atti pubblici nella Roma repubblicana si deve ad Erman (1905), che evidenzia il valore subordinato del documento rispetto alla testimonianza⁶⁹. Altri importanti contributi, per quanto riguarda le frodi letterarie in Roma, da parte di Gudeman (1894), Speyer (1971), Pena (1979) e Willi (1998)⁷⁰. Bickerman (1953) analizza il problema dell'autenticità dei privilegi concessi agli Ebrei e documentati dai primi due libri dei Maccabei e dalle *Antiquitates* di Giuseppe Flavio, concludendo che non siamo legittimati a pensare ad una falsificazione sistematica, mentre Pucci Ben Zeev (1996) si interroga sull'attendibilità dei decreti di Cesare sugli Ebrei riportati dal libro XIV delle *Antiquitates* di Giuseppe Flavio⁷¹.

La pratica della falsificazione dei documenti pubblici in età ciceroniana viene per la prima volta posta in primo piano da un fondamentale contributo di Gabba su *Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti* (1961); lo studioso, seguito nelle sue conclusioni dalla critica successiva, osservando la frequenza delle accuse di falsificazione in età ciceroniana sottolinea la facilità con la quale era possibile manipolare i senatoconsulti o addirittura, nel caso di provvedimenti di scarsa rilevanza, crearli *ex novo*: ciò dipendeva «tanto dalla larga discrezionalità generalmente concessa al comitato di senatori che curava la stesura delle deliberazioni dell'assemblea (*qui scribendo adfuerit*) insieme col magistrato che aveva presieduto alla seduta, quanto dall'essere ridotta di norma pressochè ad una formalità priva di controlli la deposizione dei SS.CC. stessi nell'erario presso il tempio di Saturno sotto la custodia dei questori»⁷².

Per quanto riguarda invece le leggi comiziali, Williamson (1984) mette in evidenza la relativa 'elasticità' dei procedimenti che portavano alla redazione del testo definitivo, e «the ambiguity in the Roman's idea of records and their authentication»⁷³.

Moreau (1994), al fine di analizzare il funzionamento del sistema amministrativo della Roma tardo repubblicana, prende in considerazione l'aspetto della falsificazione e distruzione dei documenti pubblici basandosi principalmente sul caso di Stazio Albio Oppiano e su quello di Lucio Aieno; lo studio, molto attento ad altri significativi episodi svoltisi nel II e I secolo a.C., si rivela un imprescindibile punto di riferimento⁷⁴.

la testimonianza su atto falso, l'alterazione di atto vero (*falsum facere, corrumpere*), il dissuggellamento di atto vero (*resignare*).

68 ARCHI, *Falso*; ADAM, *Faux*; MARINO, *Appunti, Falso, Repressione*; PIAZZA, *Falso*.

69 ERMAN, *Falsification*.

70 GUDEMAN, *Romans*; SPEYER, *Fälschung*; PENA, *Numa*; WILLI, *Numa*; cfr. BICKERMAN, *Faux*.

71 BICKERMAN, *Privileges*; PUCCI BEN ZEEV, *Decrees* (cfr. *Antonius*).

72 GABBA, *Falsificazione*, 94-95; cfr. App. *BC III* 61,249-252 e *infra*, n° 31; BONNEFOND-COUDRY, *Sénat*, 572; MOREAU, *Falsification*, 121; GIUA, *Strategie*.

73 WILLIAMSON, *Law*, 57-64; 195-206.

74 MOREAU, *Falsification*, su Aieno vd. *infra*, n° 1; su Oppiano vd. *infra*, n° 6 e n° 8.

Culham mostra il suo pessimismo sull'attendibilità delle pratiche archivistiche romane (1996) mentre Mantovani, in un articolo dedicato agli aspetti documentali del processo criminale (2000), considerando le falsificazioni delle *tabulae* del pretore Quinto Cecilio Metello Pio, dei registri della *quaestio Iuniana* e di quelli relativi al processo a Stenio di Terme, mette in evidenza che «in assenza di deposito pubblico, l'*auctoritas* delle *tabulae publicae* è apparsa riposare su base analoga a quella su cui si fondava la credibilità del documento privato, cioè sull'integrità materiale e sulla personale reputazione del titolare»⁷⁵.

Giua infine, all'interno di uno studio sulle strategie di pubblicazione dei senatoconsulti in età giulio-claudia (2002), ritiene la coincidenza tra le accuse di falsificazione di documenti pubblici e le vicende turbolente della età tardorepubblicana importante «non solo per valutare la persistenza di un sistema di stesura e di archiviazione molto difficilmente controllabile, ma soprattutto per mettere a fuoco una realtà nella quale l'utilizzazione del documento continuava ad essere finalizzata allo scontro politico nell'età delle guerre civili, costituendone uno strumento di grande incidenza»; in particolar modo non emerge mai la censura «che ci si aspetterebbe oggi di fronte alla violazione di un pubblico documento, ma semplicemente la volontà di smascherare la scorrettezza del metodo politico – si direbbe solo moralmente riprovevole – messo in atto dall'avversario per la realizzazione del suo obiettivo immediato»⁷⁶. Per quanto riguarda i senatoconsulti, le più frequenti irregolarità dovevano avvenire in fase di stesura o da parte degli *scribae quaestorii* all'atto della registrazione o della preparazione delle copie destinate ad essere diffuse: un ampio margine per la falsificazione era offerto sia dalla natura del senatoconsulto, «materia ancora magmatica, che lasciava aperta ogni possibilità di intervento e di manovra politica», sia dal rapporto complesso tra testo depositato in archivio e testo destinato alla pubblicazione⁷⁷.

L'ambito della ricerca

Alla luce degli elementi sopra considerati, nella presente indagine ci siamo occupati dei casi in cui sia possibile, a partire dalle fonti, ipotizzare un falso avente per oggetto un documento pubblico, inteso come originale emanato dall'*auctoritas* di un magistrato o di un suo funzionario.

Sono stati pertanto esclusi i documenti di carattere privato resi pubblici tramite lettura in contesto istituzionale come, ad esempio, il testamento di Marco Antonio (32 a.C.), sull'autenticità del quale la critica, come è ben noto, ha sollevato numerosi interrogativi, al pari dei documenti privati distrutti perché non venissero resi pub-

⁷⁵ CULHAM, *Fraud*; MANTOVANI, *Aspetti*, 690; sui tre episodi vd. *infra*, n° 3; 13; 14.2.

⁷⁶ GIUA, *Strategie*, 101; 102.

⁷⁷ GIUA, *Strategie*, 101-102.

blici⁷⁸. Ci siamo occupati, in altre parole, dei senatoconsulti e, più in generale, degli atti emanati dal Senato, delle normative comiziali, delle *tabulae*, delle *rationes* della corrispondenza ufficiale dei magistrati, dei promagistrati e dei loro subalterni, delle *tabulae publicae* municipali e di tutti quei documenti emessi o garantiti da una pubblica autorità ed utilizzati in contesto processuale.

Per ogni caso sono stati presi in considerazione i quattro elementi capaci di inquadrare l'illecito, ovvero: protagonista e momento ('la vicenda'), oggetto ('dinamica della falsificazione') e fine ('scopo della falsificazione')⁷⁹.

Per quanto riguarda le dinamiche, si è cercato di classificare il falso secondo le sue tipologie: innanzitutto 'ideologico' o 'materiale' e, in questo secondo caso, 'per formazione', 'per alterazione' o 'per soppressione'.

Allo scopo di evitare duplicati, gli episodi che presentano forti connessioni di tipo storico sono stati analizzati assieme.

Nel testo e nelle note è stato utilizzato il grassetto per evidenziare sia i casi considerati sia le fonti che in maniera esplicita indicano una falsificazione.

78 Sul testamento di Marco Antonio vd. Svet. *Aug.* 17,1; Plu. *Ant.* 58,4-7; D.C. L 2,6; 3,3-4; ROSTOVITZEFF, *Social*, 29; 494 n. 24; RICE HOLMES, *Architect*, 246-247; SCOTT, *Propaganda*, 40-43; SYME, *Revolution*, 282; CROOK, *Legal*; DUMONT, *Testament*; TAYLOR, *Papers*, 102-103; SATTLER, *Augustus*, 19 n. 36; FADINGER, *Begründung*, 242-243; WALLMANN, *Zusammensetzung*, 312; JOHNSON, *Authenticity*; HUZAR, *Efforts*, 656; SIRIANNI, *Will*; PELLING, *Antony*, 261; REINHOLD, *Commentary*, 90-91; WALLMANN, *Triumviri*, 310-313; sulle sue implicazioni politiche cfr. anche DOBIÁŠ, *Donator*; BENGSTON, *Partherfeldzug*; SNIEZEWSKI, *Divine*. Sulla distruzione, da parte di Pompeo, dei documenti di Sertorio (72 a.C.) vd. Plu. *Pomp.* 20,7-8; *Sert.* 27,3-5; cfr. SPANN, *Sertorius*, 135-136; BERTI, *Guerra*, 153; KONRAD, *Sertorius*, 217; sulla distruzione, da parte di Cesare, dei documenti di Pompeo (48 a.C.) e di Scipione Metello (44 a.C.) vd. D.C. XLI 63,5-6; D.C. XLIII 13,2; 17,4; D.C. XLIV 47,5; Plin. *NH* VII 26,94; Sen. *de ira* II 23,4; cfr. BERTI, *Guerra*, 152-153.

79 MALINVERNI, *Falso*, 377-391; cfr. già CARNELUTTI, *Teoria*.